Allegato "B" Repertorio n. 969 Raccolta n. 667

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione - Sede- Durata)

- 1. E' costituita con durata illimitata l'associazione non riconosciuta (articolo 36 Codice Civile e seguenti) denominata "Associazione dei Fondi pensione negoziali" (in forma abbreviata "ASSOFONDIPENSIONE"; di seguito, "Associazione").
- 2. L'Associazione ha sede in Roma.
- 3. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 (Scopi)

- 1. L'Associazione si propone di rappresentare gli interessi dei fondi pensione negoziali soci e di coordinare, nel rispetto della loro autonomia decisionale, l'azione dei fondi stessi orientandola coerentemente anche con le scelte che le Parti istitutive individuano nell'ambito delle loro relazioni.
- 2. Per perseguire le proprie finalità l'Associazione in particolare:
- a) elabora proposte ed iniziative finalizzate a migliorare l'attività del sistema dei fondi soci;
- b) promuove lo scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della normativa vigente e delle

iniziative legislative e regolamentari attuative;

- c) valuta l'attuazione della normativa italiana e europea, anche al fine di definire possibili posizioni da prospettare nelle sedi istituzionali, previa verifica con le Parti sociali e le Fonti istitutive;
- d) fornisce supporto ed assistenza tecnica e servizi ai fondi soci, anche attraverso attività di studio e informazione, intese in particolare a:
- ottimizzare i modelli organizzativi e le modalità di amministrazione dei fondi pensione;
- salvaguardare la coerenza delle previsioni in tema di libertà di adesione e mobilità con i principi propri del sistema di relazioni industriali;
- approfondire tutte le tematiche finalizzate alla migliore gestione dei fondi pensione;
- e) intrattiene i rapporti con gli altri enti e istituzioni, pubblici o privati, nazionali ed internazionali, operanti nel settore della previdenza complementare;
- f) promuove le politiche formative nel settore della previdenza complementare.
- g) promuove e coordina iniziative di carattere informativo e di comunicazione.
- 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga necessari o opportuni, ivi compresa la partecipazione a enti

o società che svolgano attività strumentali allo scopo e alle attività sopra indicati. Ai medesimi fini, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari sulla privacy, l'Associazione può richiedere ai fondi soci dati, notizie e informazioni che ritiene utili per la propria attività statutaria e per gli scopi associativi.

Articolo 3

(Soci, Requisiti e Categorie)

- 1.I soci si distinguono in:
- a) promotori; b) ordinari; c) aggregati.
- 2. Sono soci promotori Confindustria, Confcommercio, Confservizi, AGCI Legacoop Confcooperative le quali costituiscono l'Alleanza delle cooperative italiane e CGIL, CISL, UIL e UGL.
- 3. Possono aderire alla Associazione, assumendo la qualifica di soci ordinari, i fondi pensione negoziali istituiti dai soci promotori e ammessi dal Consiglio Direttivo.
- 4) Sono soci aggregati gli altri fondi pensione negoziali ammessi dal Consiglio Direttivo. Possono altresì assumere la qualifica di socio aggregato altre organizzazioni individuate unanimemente dai soci promotori.
- L'adesione dei fondi pensione negoziali è in ogni caso subordinata al conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della competente

Autorità di Vigilanza, ove previsto dalla legge.

- 5. L'ammissione dei soci di cui al comma 4 è subordinata alla presentazione, contestualmente alla domanda di adesione, di una comunicazione a firma del legale rappresentante, nella quale si attesti che l'ordinamento interno del fondo è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per i fondi istituiti successivamente al 21 aprile 1993 per quanto attiene ai seguenti aspetti:
- informativa preliminare all'adesione e comunicazione
 periodica agli iscritti;
- modelli di gestione delle risorse finanziarie;
- regime delle prestazioni;
- criteri di composizione e competenze degli organi collegiali.
- 6. Fermi gli obblighi previsti dall'articolo 6, i soci partecipano alla vita dell'Associazione, sostenendone l'attività con il proprio contributo di conoscenze ed esperienze.

Articolo 4

(Ammissione dei soci)

- 1. I soci ordinari ed i soci aggregati sono ammessi a partecipare all'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione è insindacabile.
- 2. La qualità di socio è intrasmissibile.

Articolo 5

(Recesso ed esclusione dei soci)

- 1. La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione nonché, per i fondi pensione, ove intervenga il provvedimento di cancellazione dall'Albo tenuto dall'Autorità di Vigilanza.
- 2. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.
- 3. Il diritto di recesso è esercitato con dichiarazione scritta da inviare all'Associazione con lettera raccomandata ed ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, se comunicato almeno tre mesi prima di tale data; in caso contrario, il recesso ha effetto con la fine dell'anno solare successivo.
- 4. In caso di recesso di uno dei soci promotori, il Presidente ne da immediata informazione all'Assemblea, anche al fine di eventuali conseguenti deliberazioni.
- 5. I soci di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c) e comma 4 possono essere esclusi ove ricorrano gravi motivi o il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.
- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea.
- 6. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo comune, né può ripetere i contributi versati. In caso di recesso o esclusione, il socio deve corrispondere, qualora non vi abbia provveduto, l'intera contribuzione associativa

di competenza del periodo di partecipazione fino alla data dell'effettiva cessazione dal rapporto associativo.

Articolo 6

(Quote di adesione - Contributi annuali)

- 1. All'atto dell'ammissione i soci ordinari ed aggregati sono tenuti al versamento di una quota di adesione fissata dal Consiglio Direttivo. I soci promotori non sono tenuti al versamento della quota di adesione.
- 2. Annualmente, i fondi soci ordinari e aggregati sono tenuti al versamento di un contributo associativo, con le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri di cui al comma successivo.
- 3. La misura del contributo è determinata dal Consiglio Direttivo entro i limiti minimo e massimo fissati dall'Assemblea. L'ammontare del contributo dovuto da ciascun socio ordinario e aggregato è così determinato:
- a) una quota fissa;
- b) una quota variabile, definita annualmente dal Consiglio Direttivo secondo criteri di gradualità, in relazione al valore della massa amministrata e/o del numero degli iscritti, risultanti rispettivamente dall'ultimo bilancio approvato e dal libro degli aderenti alla fine dell'anno solare precedente.
- 4) E' consentito ai singoli soci il volontario conferimento di prestazioni di beni e servizi, previa deliberazione del

Consiglio Direttivo.

Articolo 7

(Organi)

- 1. Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- La Presidenza
- Il Collegio dei probiviri;
- Il Collegio Sindacale;
- La Consulta dei Fondi pensione
- Il Comitato tecnico
- 2. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 8

(Assemblea dei soci)

- 1. L'Assemblea dei soci è costituita da otto rappresentanti dei soci promotori designati, uno ciascuno, da Confindustria, Confcommercio, Confservizi, l'Alleanza delle cooperative italiane (AGCI, Legacoop, Confcooperative), CGIL, CISL, UIL e Ugl, nonché da un rappresentante per ciascun socio ordinario e aggregato in regola con il versamento dei contributi associativi. Il mandato di ciascun rappresentante in Assemblea ha durata triennale.
- 2. L'Assemblea è convocata, presso la sede

dell'Associazione o in altro luogo, sul territorio nazionale, indicato nell'avviso di convocazione, dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta di almeno un quarto dei rappresentanti dei soci con diritto di voto.

- 3. La convocazione avviene mediante avviso da spedire a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente.
- 5. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, nominato dagli intervenuti, anche se estraneo all'Assemblea.

Articolo 9

(Diritto di voto in Assemblea)

A ciascun socio componente l'Assemblea spetta un voto.

Articolo 10

(Compiti dell'Assemblea)

- 1. L'Assemblea:
- a) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- b) approva il Regolamento elettorale,
- c) elegge il Presidente e il Vicepresidente, rappresentativi delle due parti sociali, su proposta degli stessi soci promotori;
- d) elegge i componenti del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, lettera c). Nella individuazione dei componenti da eleggere, fermo restando il principio di pariteticità fra i rappresentanti dei fondi pensione di espressione datoriale e dei lavoratori si tiene conto dell'esigenza di assicurare la più ampia pluralità dei settori merceologici rappresentati;
- e) nomina il Collegio dei probiviri secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 15 e nomina i componenti del Collegio sindacale secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 16;
- f) stabilisce la misura minima e massima del contributo associativo, ai sensi dell'Articolo 6, comma 3;
- g) decide sull'esclusione dei soci;
- h) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera sugli altri temi oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli

sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- i) delibera sulle modifiche del presente statuto;
- j) decide sullo scioglimento dell'Associazione;
- k) nomina il liquidatore e ne fissa i poteri.
- 2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'articolo 20, comma 3, del presente statuto.
- 3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongono di almeno due terzi del totale dei voti esercitabili.
- 4. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongono di almeno la metà del totale dei voti esercitabili.
- 5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Per le materie di cui alle lettere g), i), j) e k) del comma 1, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il numero favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà degli stessi.
- 6. Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, è in ogni caso necessaria la maggioranza dei voti spettanti ai rappresentanti dei soci promotori.
- 7. Le delibere sono adottate a voto palese. Per la nomina

alle cariche sociali l'Assemblea può tuttavia decidere di adottare lo scrutinio segreto.

Articolo 11

(Rappresentanza dell'Assemblea)

 Ciascun componente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro membro della propria organizzazione o del proprio fondo.

Articolo 12

(Consiglio Direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto nel rispetto del principio di pariteticità sindacale e datoriale da 18 (diciotto) membri di cui:
- a) il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
- b) otto designati dai soci promotori, uno ciascuno in rappresentanza di Confindustria, Confcommercio,
 Confservizi, l'Alleanza delle cooperative italiane (AGCI,
 Legacoop, Confcooperative), CGIL, CISL, UIL e UGL;
- c) otto designati dai soci ordinari d'intesa con i soci aggregati, eletti dall'Assemblea secondo modalità definite nel Regolamento elettorale.
- 2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano riservati per legge o per statuto

all'Assemblea.

- 4. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:
- a) nominare il Segretario dell'Associazione e deciderne l'eventuale revoca;
- b) redigere il progetto del bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea e approvare il bilancio preventivo;
- c) istituire eventuali commissioni per determinati scopi e lavori, chiamando a farne parte, ove occorra, anche persone esterne all'Associazione;
- d) definire misure, modalità e termini per il versamento del contributo associativo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3;
- e) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le proposte di modifica dello Statuto;
- f) deliberare in merito all'ammissione dei soci ai sensi dell'articolo 4;
- g) proporre all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci;
- h) decidere in merito all'eventuale assunzione di personale dipendente e all'eventuale conferimento di incarichi di consulenza;
- i) deliberare sulle proposte presentate dal Comitato tecnico ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
- 1) dare attuazione alle direttive dell'Associazione
 formulate dall'Assemblea;

- m) approvare il piano di attività dell'Associazione, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Presidenza e dal Segretario e delle eventuali raccomandazioni dell'Assemblea.
- 5. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidenza ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno tre volte l'anno. E' altresì convocato su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione almeno cinque giorni prima della riunione stessa. Tale termine è ridotto a due giorni in caso di urgenza.
- 6. Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'Associazione, ovvero presso altro luogo sul territorio nazionale. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle materie di cui al comma 4, lettere a), e), f), g), i), le deliberazioni sono assunte all'unanimità degli intervenuti o con almeno i 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica.

- 8. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un Consigliere indicato dal Presidente, o dal Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.
- 9. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo non sono ammesse deleghe.
- 10 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio provvederà a sostituirli provvisoriamente con apposita deliberazione nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio indicati nel comma 1. I consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva che provvederà alla sostituzione definitiva. Se viene meno la maggioranza o la totalità dei consiglieri l'Assemblea provvede entro 30 (trenta) giorni alla sostituzione dei componenti mancanti. Se vengono a cessare tutti i componenti il nuovo Consiglio rimarrà in carica per tre anni dalla data dell'insediamento. Nel caso vengano a mancare il Presidente o il Vice Presidente il Presidente o il Vice Presidente il presidente o il Vice Presidente il Consigliere anziano, convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione o l'integrazione

della Presidenza. La convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente o del nuovo Vicepresidente, può altresì avvenire con delibera motivata di almeno 1/4 (un quarto) dei Consiglieri rimasti in carica.

11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Presidente nomina un segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.

Articolo 13

Presidenza

- 1. La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente.
- 2. La Presidenza è eletta dall'Assemblea, sulla base delle designazioni effettuate congiuntamente dai soci promotori.
- 3. Il Presidente e il Vice Presidente:
- a) convocano l'Assemblea, il Consiglio direttivo e la Consulta dei Fondi Pensione;
- b) Firmano congiuntamente gli atti interni ed esterni dell'Associazione, esclusi quelli di competenza del Presidente.
- c) In caso di necessità e urgenza, possono assumere decisioni spettanti al Consiglio Direttivo, purché sottopongano tale decisione alla sua ratifica nella prima riunione utile.

4. Il Presidente:

- a) presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Consulta dei Fondi Pensione
- b) fornisce le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi dell'Associazione;
- c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti di sua competenza.
- e) esercita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
- 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i compiti e le funzioni allo stesso assegnati sono svolti dal Vicepresidente.
- 6. La Presidenza esercita le proprie funzioni avvalendosi della collaborazione del Segretario e del Coordinatore del Comitato tecnico e con gli stessi coordina l'attività operativa dell'Associazione.

La Presidenza può avvalersi altresì del supporto di altri componenti il Consiglio direttivo o di rappresentanti delle organizzazioni o dei Fondi soci, anche in ragione di specifiche tematiche da affrontare.

Articolo 14

(Comitato tecnico)

- 1. Il Comitato tecnico è composto da un rappresentante per ciascuno dei soci ordinari e aggregati, da individuare nella persona del Direttore del Fondo o da altra figura tecnica all'uopo delegata dallo stesso. Alle riunioni del Comitato tecnico interviene il Segretario e possono intervenire anche rappresentanti dei soci promotori. Al Segretario ed ai rappresentanti dei soci promotori non spetta il diritto di voto.
- 2. Il Comitato tecnico elegge un Coordinatore, il quale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 12, comma 1. L'incarico di Coordinatore ha durata triennale.
- 3. Il Comitato tecnico ha lo scopo di valutare e, se possibile, uniformare, i comportamenti dei Fondi soci in risposta a problematiche comuni, di tipo tecnico-procedurale, o a fronte di nuovi dettati normativi, in sede nazionale o Europea, oppure in risposta all'Autorità di Vigilanza (COVIP). Ogni contributo che emerge in sede tecnica, viene sottoposto all'attenzione della Presidenza e del Consiglio Direttivo il quale potrà recepirlo nelle proprie deliberazioni. Il Comitato tecnico svolge funzioni di studio, assistenza tecnica, consulenza e informazione nei confronti dei soci sulle materie di interesse

dell'Associazione. All'uopo, il Comitato può istituire commissioni di studio e gruppi di lavoro, prevedendo anche la partecipazione di esperti esterni per la formulazione di pareri, orientamenti e studi nell'ambito dei temi e delle materie trattate.

- 4. Per gli atti aventi valenza esterna il Comitato tecnico formula proposte al Consiglio Direttivo.
- 5. Il funzionamento e la gestione del Comitato tecnico possono essere disciplinati dal Comitato stesso con proprio Regolamento.

Articolo 15

(Collegio dei probiviri)

- 1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, di cui uno in rappresentanza dei soci promotori e due in rappresentanza degli altri soci.
- 2. I Componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3. Al Collegio è demandata la risoluzione delle controversie che intervengano tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione, in relazione all'attività di quest'ultima nonché all'interpretazione del presente statuto.
- 4. Il Collegio decide, in via definitiva, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoposizione del caso. La decisione è assunta ex bono et aequo e senza formalità di procedura. Il lodo pronunciato è inappellabile.

Articolo 16

(Collegio sindacale)

- 1. Il Collegio sindacale è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci.
 Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
 Tutti i membri effettivi e i supplenti devono essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
- 2. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3. I Sindaci verificano la regolarità della gestione contabile dell'Associazione e si esprimono collegialmente, con apposite relazioni, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.
- 4. I Sindaci partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 bis

(Consulta dei Fondi Pensione)

- 1. La Consulta dei Fondi Pensione è composta dai presidenti e vicepresidenti dei fondi soci ordinari ed aggregati. In caso di assenza o impedimento dei presidenti e dei vicepresidenti dei fondi soci, può essere delegato dagli stessi a partecipare alla riunione altro componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo di riferimento.
- 2. La Consulta è la sede di analisi dei bisogni e delle aspettative dei Fondi soci. A tal fine, formula raccomandazioni e inviti ed esprime supporto consultivo al

Consiglio Direttivo in relazione all'attuazione delle strategie di indirizzo dell'attività dell'Associazione.

- 3. Le riunioni sono convocate dalla Presidenza dell'Associazione e presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, sono presiedute dal Vicepresidente. Le riunioni possono essere convocate altresì su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei fondi pensione soci. Alle riunioni partecipa il Segretario e il Coordinatore del Comitato tecnico.
- 4. Delle riunioni della Consulta viene redatto verbale.

Articolo 17

(Liquidazione - Scioglimento)

- 1. L'Associazione si scioglie qualora lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o per decisione dell'Assemblea.
- 2. L'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento provvede alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.
- 3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità.

Articolo 18

(Segretario)

- 1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.
- 2. Il ruolo deve essere ricoperto da una figura in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. numero 79/2007.
- 3. Il Segretario provvede alla amministrazione ordinaria dell'Associazione e svolge tutte le funzioni gestionali ed operative per il funzionamento dell'associazione, raccordandosi con la Presidenza.
- 4. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Consulta dei Fondi pensione.

Articolo 19

(Fondo comune)

- 1. Il fondo comune è costituito a norma di legge ed in ogni caso vi confluiscono:
- a) le quote di adesione ed i contributi associativi annuali;
- b) gli eventuali avanzi di gestione che risultino alla chiusura di ciascun anno solare;
- c) i beni, mobili o immobili, a qualsiasi titolo acquisiti;
- d) le eventuali erogazioni ricevute a norma di legge dall'Associazione, che siano espressamente destinate a incrementarne il patrimonio;
- e) ogni altra entrata.
- 2. Il fondo comune è indivisibile per l'intera durata

dell'Associazione.

3. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci.

4. E' fatto obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 20

(Anno sociale - Bilancio)

- 1. L'anno sociale corrisponde a quello solare.
- 2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione.
- 3. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

Articolo 21

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle

disposizioni del codice civile e alle norme di legge vigenti

in materia di associazioni non riconosciute.

Firmato: Giovanni Maggi

Francesco Torroni Notaio